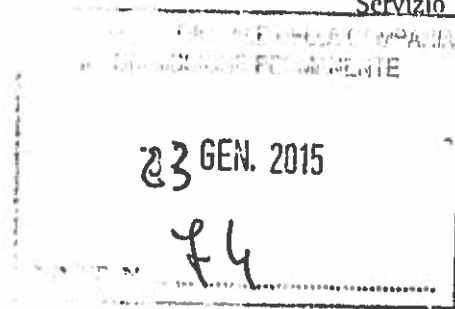




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibere approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 30. 12. 2014

Registrati presso l' U.D. Assemblea dal Reg. Gen. n. ~~1318~~/II al Reg. Gen. ~~1367~~/II

Si assegnano i provvedimenti in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debiti fuori bilancio afferente l'esercizio finanziario 2014 e derivanti da sentenze esecutive, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

*Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini*

L.G.

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta*

*D'ordine del Presidente
Avv. Magda Fabbrocini*



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. ...1321.../II

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
719	30/12/2014	52	6	8

Oggetto:

Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 16/14 a favore del sig. Iorio Carmelo - avv. Giuseppe D'Alessandro

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 2316FE3D1604D69690896288E6F661DDBC508651

Allegato nr. 1 : A621559AB728EE009B83E51F6C7648425956C82A

Allegato nr. 2 : 0CF6B1690333041951373812FA8007759E1EAB63

Allegato nr. 3 : 046DD4DAC8B69935E7569E20ED5557BA9C3AD573

Allegato nr. 4 : C5EFB6E074752E3338C3E414DFB3309A92B1C1DC

Allegato nr. 5 : E2275366F06EB906208B794DC047BB212A298502

Frontespizio Allegato : 5386E484D744B8EDAEBDCBAB60CA6526A6989E9B

Consiglio Regionale della Campania

Data, 31/12/2014 - 13:06

Prot. Gen. 2015.0000173/A

Del 09/01/2015 09 19 18

Da CR A SERDA



Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Nugnes Daniela



Dipartim.

Direzione G.

52
556
13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

ATTIVITÀ AMM.VA

SEDUTA DEL

30/12/2014

REG. GEN. N. 1321/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 16/14 a favore del sig. Iorio Carmelo - avv. Giuseppe D'Alessandro

1)	Presidente	Stefano	CALDORO
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI
6)	"	Gaetano	GIANCANE
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA
8)	"	Severino	NAPPI
9)	"	Daniela	NUGNES
10)	"	Giovanni	ROMANO
11)	"	Ermanno	RUSSO
12)	"	Pasquale	SOMMESE
13)	"	Sergio	VETRELLA
	Segretario	Maria	CANCELLIERI

PRESIDENTE

ASSENTE

ASSENTE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000173/A

Del 09/01/2015 09 19 18

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;

PRESO ATTO che:

- a. il Consiglio Regionale con la L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014 ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014/16;
- b. la Giunta Regionale con la DGR n. 92 del 1 aprile 2014 ha approvato il Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2014/15/16;
- c. la Giunta Regionale con la DGR n. 126 del 29 aprile 2014 ha approvato la variazione del Bilancio gestionale per gli anni 2014/15/16;

RILEVATO che:

- a. con delibera di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- b. l'art. 1 comma 12 lett. h della L.R. 6 maggio 2013 n. 5, di modifica del comma 5 dell'art. 47 della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7, ha previsto che le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

TENUTO CONTO che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- a. l'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 257542 del 10.04.2014, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 16/2014;
- b. la sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;
- c. bisogna provvedere agli adempimenti consequenziali;

VISTA la sentenza del giudice di Pace di Pisciotta n. 16/2014 che, definitivamente pronunciandosi in ordine alla domanda presentata, respinta ogni altra eccezione, così provvede:

- a. dichiara la piena legittimazione passiva degli enti convenuti;
- b. dichiara il difetto di titolarità passiva dell'azione in capo alla Provincia di Salerno e all'Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano estromettendoli dal giudizio;
- c. accoglie la domanda;
- d. per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te a versare all'attore la somma di € 2.500,00 oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
- e. condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio che vengono liquidati come segue: € 110,00 per spese, ed € 1.200,00 per competenze professionali, oltre cna ed iva come per legge che andranno attribuiti per quanto di spettanza al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
- f. compensa le spese nei confronti degli altri convenuti;

DATO ATTO che:

- a. in esecuzione della sentenza n. 16/2014 del Giudice di Pace di Pisciotta occorre provvedere a quanto ivi deciso;
- b. il debito complessivo ammonta a € 4.641,25= di cui a titolo di sorta capitale € 2.500,00 oltre € 80,31 a titolo di interessi e di cui € 2.060,94 per spese del legale (€ 1.200,00 onorario, € 180,00 rimborso spese generali, € 55,20 cassa avvocati, € 315,74 iva al 22%, € 110,00 spese esenti, € 200,00 spese di registrazione della sentenza);

- c. la spesa complessiva di € 4.641,25=, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L.R. n. 7/02, è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito di sentenza;
- d. il debito fuori bilancio in questione di € 4.641,25= derivante dalla predetta sentenza è certo liquido ed esigibile;
- e. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b) della L.R. n. 7/2002 nonché dell'art. 1 comma 16 lett. d della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO

- a. di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di € 4.641,25= ai sensi dell'art. 47 comma 3 L.R. 7/02 e della D.G.R. 1731 del 30/10/2006;
- b. che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di 580 Missione 16 Programma 1 Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", all'uopo istituito, della somma di € 4.641,25 = e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 Missione 20 Programma 3 Titolo 1 rientrante nelle competenze operative del Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed avente sufficiente disponibilità;
- c. di demandare al Direttore Generale della DG 52-06 Politiche agricole alimentari e forestali il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 4.641,25= da assumersi sul capitolo 580 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

- a. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7;
- b. la nota dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario prot. n. 877417 del 25/10/2006;
- c. la DGR n. 1731/2006;
- d. la L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014/16;
- e. la L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014, di approvazione delle Disposizioni per la Formazione del Bilancio annuale 2014 e pluriennale per il triennio 2014/16 della Regione Campania – Legge di Stabilità Regionale 2014;
- f. la DGR n. 92 del 1 aprile 2014 di approvazione del Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2014/15/16;
- g. la DGR n. 126 del 29 aprile 2014 di variazione del Bilancio gestionale per gli anni 2014/15/16;

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, la somma complessiva di € 4.641,25= appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dal Sig. Iorio Carmelo e dall'avv. Giuseppe D'Alessandro, così come specificato nelle allegate schede di rilevazione di partita debitoria;
2. di prendere atto che la somma totale di € 4.641,25= rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e di eventuali altre voci che al momento non sono quantificabili;
3. di allegare schede di rilevazione di partita debitoria e il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione del bilancio" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 16 lett. d della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario,

affidente le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio, come di seguito riportati:

- capitolo di spesa 124, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 4.641,25=, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
124	20	3	1

- capitolo di spesa 580, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 4.641,25=, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
580	16	1	1

5. di demandare al Direttore Generale della DG 52-06 Politiche agricole alimentari e forestali il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 4.641,25= da assumersi sul capitolo 580, istituito con delibera di G.R. 1078 del 22.06.07, di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alla notifica di atti di precetto e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza: al Consiglio Regionale della Campania; al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; alle Direzioni Generali per le Risorse Finanziarie e per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti; alla Tesoreria Regionale e all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC per la relativa pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	719	del	30/12/2014	DIPART.	DIR. GEN. / DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				52 55	6 13	8

OGGETTO :

Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 16/14 a favore del sig. Iorio Carmelo - avv. Giuseppe D'Alessandro

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		Assessore Giancane Gaetano Assessore Nugnes Daniela		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		Dr. Diasco Filippo Dr. Rosati Bruno		
IL CAPO DIPARTIMENTO		Prof. Romano Dr. Varriale		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	30/12/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		30/12/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. del

SPESE

VARIAZIONI														
					Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		Capitolo di entrata correlato	
					in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione		
20	3	1	109	124	Pagamento debiti fuori bilancio									
			Totale Titolo 1 del Programma 3					4.641,25			4.641,25			
			Totale Programma 3 della Missione 20					4.641,25			4.641,25			
	Totale Missione 20							4.641,25			4.641,25			
16	1	1	110	580	Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali									
			Totale Titolo 1 del Programma 1					4.641,25			4.641,25			
			Totale Programma 1 della Missione 16					4.641,25			4.641,25			
			Totale Missione 16					4.641,25			4.641,25			
	Totale Spese							4.641,25	4.641,25		4.641,25			

AGENZIA DELLE ENTRATE


**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

Mod. F23

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

POSTE ITALIANE

AGENZIA/UFFICIO

MOV.

PER L'ACCRETO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

TE720147100009335

4. ANAGRAFICA

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	
TORIO		CARMELO		29/07/1978	
SESSO (M o F)	COMUNE DI NASCITA / PROV. / REGIONE	PROV.	COMUNE DI NASCITA	REGIONE	CAPO
M	CELLE DI BULGHERIA	SA	RIOCM	L78	L29C444E

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

TE7				RG	2014006SC00000000160
-----	--	--	--	----	----------------------

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

109T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	200,00	
	SENT. 16/14 GDP Piscotta		

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

200,00

EURO (lettere)

DUECENTO/00

DATA		CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
		AZIENDA	CAN/SPORTELO

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

57/063 04 10-06-14 200,00
 10134
 F2YV 0134 ***
 N.RIF. TE720147100009335

STUDIO LEGALE
Avv. GIUSEPPE D'ALESSANDRO
Via Tuvolo n. 1 - tel. 0974. 973554
Via Settemare n. 2 - tel. 0974. 973821
84086 PISCIOTTA (Salerno)



COPIA

CC
1418/13
Pisciotte

R.G. 131/C/2013
Sent. n. 15 / 14
Cron. 26 / 14
Rep. 30 / 14

1034

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. DI SETTORE 01	
19 MAR 2014	4388 Assu
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81	



DIRITTI € _____
TRASFERTA € _____
TOTALE 2 _____
10% _____
SPESSE POSTALI _____

TOTALE GEN _____

VALLO _____

102 MAR 2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Pisciotta

Nella persona dell'avv. Guglielmo Prestipino, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 131/C/2013 R.G., avente ad oggetto:

risarcimento danni da fauna selvatica

TRA

IORIO CARMELO, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe D'Alessandro, presso
il quale elett.te domicilia in Pisciotta (SA), via Tuvolo n. 1;

ATTORE

E

Regione Campania, nella persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa
dall'Avvocatura Regionale, presso la quale elett.te domicilia in Salerno, via
Abella Salernitana n. 3, rapp.to dall'avv. Carlo Rispoli;

CONVENUTO

E

Provincia di Salerno, nella persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso
dall'avv. Evelina Farace, presso la quale elett.te domicilia in Castellabate (SA),
via S. Andrea n. 102;

[Handwritten signature]

CONVENUTO

E

20 MAR 2014

107/13

Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, nella persona legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Salerno, presso il quale elett.te domicilia in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

CONVENUTO

All'udienza del 27.6.2013 le parti concludevano come da scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Iorio Carmelo chiamava in giudizio i convenuti in epigrafe per sentirli condannare, in solido o singolarmente, al risarcimento dei danni da fauna selvatica.

Sosteneva parte attrice:

- che il giorno 1.1.2013, percorreva alla guida della propria Renault Scenic tg.CS111HZ la strada provinciale Pisciotta-Rodio quando, all'improvviso un grosso cinghiale occupava la sede stradale facendolo sbandare e rovinare contro il muro esistente sul margine destro della careggiata;
- che l'auto riportava danni per € 3218,03;
- che aveva regolarmente costituito in mora i tre convenuti, senza esito, rendendo ciò necessaria la presente controversia.

In data 11.4.2013 si teneva la prima udienza, si costituivano i convenuti i quali contestavano la domanda attrice, eccependo la loro estraneità ai fatti in punto di responsabilità.

Il GdP ammetteva la prova per testi articolata dalle parti.

All'udienza del 3.5.13 si procedeva all'escussione dei testi citati.

All'udienza del 27.6.13 le parti concludevano come da scritti difensivi e la causa era trattenuta in decisione.

Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla materia oggetto della presente controversia.

Si verte, infatti, in tema di risarcimento per i danni provocati da fauna selvatica; infatti, quando i danni cagionati dai cinghiali non riguardano le colture dei terreni esistenti nel territorio del Parco (fatto che il legislatore ritiene – per la sua naturale frequenza – lecito e, dunque, avverso al quale predispone solo un obbligo indennitario), ma altri beni (come, nel caso di specie, un veicolo in circolazione) si rientra nel campo dell'illecito extracontrattuale (per violazione dell'obbligo legale di controllare che la fauna selvatica non arrechi danni).

L'attore, in altri termini, ha esperito un'azione risarcitoria da fatto illecito (sul punto Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenze 16 maggio 1991, n. 5501; 27 ottobre 1995, n. 11173; 30 dicembre 1998, n. 12901 17 marzo 2004, n. 5417, nonché Cass. Civ. 5782/2004).

Ciò posto, va affrontato l'esame della questione della legittimazione delle parti. Orbene, la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la sola prospettazione fornita dall'attore nell'atto introduttivo di lite, questi e il convenuto assumono, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia e di soggetto tenuto a subirla, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso che attiene al merito della questione.

Sul punto esemplificativamente Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 18 agosto 2003, n. 12091 che afferma: "Si evidenzia, infatti, da autorevole indirizzo dottrinario e dalla più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità che l'ha recepito, come la legittimazione o titolarità dell'azione costituisca una condizione dell'azione stessa che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d'ottenere dal giudice una decisione del merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza dichiarativa

o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dell'oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore, dacché si determina in base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, debbesi avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione; parimenti, dal lato passivo, la legittimazione si determina con l'indicazione nel convenuto, da parte dell'attore, del soggetto che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotto in giudizio, è destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali l'azione è stata proposta, e ciò indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto dal lato passivo in capo al convenuto medesimo" (conformi Cass. n. 12091/03; 15177/02; 2105/00; 5878/99; 1321/95; 1375/93; 9427/87).

La legitimatio ad causam, infatti, è espressione del principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Orbene, nel caso di specie, nell'atto introduttivo di lite si indicano chiaramente come destinatari passivi dell'azione i tre enti convenuti.

Dunque, sotto il profilo della legittimazione passiva nessun difetto può ritenersi sussistente.

Appurato che l'eccezione, sotto il profilo della carenza di legittimazione risulta infondata, qualora si voglia egualmente dar significato alla medesima (il che rientra nei poteri del Giudice, che può qualificare le domande e le eccezioni delle parti), essa deve essere riferita al difetto di titolarità del diritto fatto valere, non alla legittimazione.

Sul punto si richiama:

Cass. 26 settembre 2006, n. 20819, che dopo aver ribadito: "La legittimazione "ad causam" consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la

zione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso", ha affermato: "Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla "legitimatio ad causam", ma al merito della controversia, ...";

- Cass. 18 agosto 2003, n. 12091 che, dopo aver chiarito: "... la legittimazione ... si determina in base alla sola affermazione di questi (dell'attore: ndr) della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, devesi avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione; parimenti, dal lato passivo ...", ha aggiunto: "Diversamente, l'accertamento non dell'ipotetica titolarità dell'azione ma dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza ...". Nella controversia in questione era stata eccepita la carenza di legittimazione attiva e la Cassazione ha ritenuto l'eccezione infondata, riqualficandola come eccezione di difetto di titolarità del rapporto controverso. Ha affermato, infatti, la Suprema Corte: "Nella specie, la contrapposizione, insorta sin dal primo radicarsi del contraddittorio, delle opposte tesi delle parti in ordine all'appartenenza dell'area all'attore non poteva ritenersi attinente alla legittimazione attiva, dacché non si discuteva di requisito alla cui ricorrenza potesse essere subordinato, con disamina da effettuarsi in riferimento alla domanda così come proposta al momento dell'introduzione del giudizio, un ipotetico accoglimento della domanda stessa, bensì soltanto della titolarità attiva del rapporto controverso, dacché si discuteva dell'identificabilità oggettiva nell'attore del soggetto cui dovesse essere riconosciuto il diritto di proprietà sull'immobile e, quindi, anche quello di pretenderne la tutela nelle sue varie forme; il relativo accertamento, dunque, concernente uno dei requisiti di

fondatezza della pretesa, atteneva al merito della controversia ed, in quanto tale, come riguardo a tutti i requisiti di tal natura, doveva aver luogo al momento della decisione e sulla base delle acquisizioni probatorie conseguenti all'attività istruttoria svolta dalle parti sul punto nel corso del giudizio".

Orbene, l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è questione che va decisa col merito, all'esito di una compiuta istruttoria.

Ebbene, all'esito dell'istruttoria si deve necessariamente dichiarare la piena titolarità passiva della sola Regione Campania, come chiarito dalla recente Cass. n. 4806/2013 che recita: *"La Regione, in quanto obbligata a adottare tutte le misure idonee a evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cc dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass. 24 ottobre 2003 n. 16008 e Cass. 24 settembre 2002 n. 13907) ... sono le Regioni che devono adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e che, quindi, devono risarcire gli eventuali danni provocati. Le Province, invece, hanno soltanto funzioni amministrative e sono esentate da ogni responsabilità"*.

Affermata la titolarità passiva esclusiva della Regione, con conseguente estromissione dal giudizio degli altri due enti, venendo al merito della vicenda, deve sottolinearsi come l'an dei fatti che cagionano l'obbligo risarcitorio sia sostanzialmente provato dalla deposizione dei testi Infante Maria ed Umberto Tomei, trasportati sull'autovettura, che hanno dichiarato di non aver riportato danni fisici e, quindi, da ritenersi attendibili.

I testi hanno confermato integralmente la dinamica affermata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, in particolare della presenza di un grosso cinghiale sulla carreggiata e la manovra di emergenza eseguita dallo Iorio per evitare più gravi conseguenze.

Venendo al quantum debeatur, parte attrice ha prodotto preventivo attestante danni per euro 3218,03 comprensivo di IVA confermato dal carrozziere

Chirico Rosario che però ha dichiarato di non aver riparato l'auto.

Ebbene, come è noto, il preventivo, non è idoneo strumento di prova; tuttavia esso può risultare di valido supporto per il giudicante ai fini di una valutazione equitativa (una CTU sarebbe, infatti, allo stato, eccessivamente onerosa sia in termini economici, sia in termini temporali); questo orientamento, del resto, è conforme a quanto statuito da Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2005, n. 8004 (Giaretta e altro c. Carbone e altro) in Giust. civ. Mass. 2005, 5 che ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali).

Pertanto, i danni subiti dall'attore vengono liquidati in complessivi euro 2500,00. A tale importo andranno aggiunti gli interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo.

Le spese, stante l'accoglimento della domanda, vengono poste a carico della Regione Campania.

PQM

Il Giudice di Pace di Pisciotta, definitivamente pronunciando sulle domande ed eccezioni, così provvede:

- dichiara la piena legittimazione passiva degli enti convenuti;
- dichiara il difetto di titolarità passiva dell'azione in capo alla Provincia di Salerno e all'Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano, estromettendoli dal giudizio;
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a versare all'attore la somma di euro 2500,00 oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
- condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al

pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, che vengono liquidati come segue: €.110,00 per spese ed €.1200,00 per competenze professionali, oltre cna ed iva come per legge.

- Essi andranno attribuiti, per quanto di spettanza, al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
- Compensa le spese nei confronti degli altri convenuti.

Così deciso in Pisciotta il 10 dicembre 2013.

Il Cancelliere
Pasqualina Marotta

Il Coordinatore Giudice di Pace
Avv. Guglielmo Prestipino

31/01/14

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 2 – DEL 4.07.2014

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità del creditore: Avv. Giuseppe D'Alessandro nato il 22.11.1951 a Pisciotta (SA) - C.F. DLSGPP51S22G707X e ivi residente alla via Roma n. 43.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di € 2.060,94= derivante sentenza Giudice di Pace di Pisciotta n. 16/2014.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Pisciotta n. 16/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Iorio Carmelo citava in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Pisciotta con sentenza n. 16/2014 condanna la Regione Campania al pagamento delle somme indicate in ricorso.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza Giudice di Pace di Pisciotta n. 16/2014.

Importo	€	1.200,00
Rimborso spese generali L.P.	€	180,00
Cna 4%	€	55,20
Iva 22%	€	315,74
Spese liquidate in sentenza	€	110,00
Registrazione sentenza	€	200,00
Totale*	€	2.060,94

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di € 2.060,94 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.060,94 =

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 16/2014.

Registrazione sentenza.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 1 – DEL 4.07.2014

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità del creditore: Iorio Carmelo, nato a Celle di Bulgheria (SA) il 29.7.1978 - C.F. RIOCMML78L29C444E, residente a Centola (SA) alla via Lacci snc.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di € 2.580,31= derivante sentenza Giudice di Pace di Pisciotta n.16/2014.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Pisciotta n.16/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Iorio Carmelo citava in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Pisciotta con sentenza n. 16/2014 condanna la Regione Campania al pagamento delle somme indicate in ricorso.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza Giudice di Pace di Pisciotta n.16/2014.

Importo	€	2.500,00
Interessi legali	€	80,31
Totale*	€	2.580,31

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di € 2.580,31 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.580,31=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 16/2014.

Registrazione sentenza.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**